



TRIBUNALE DI BENEVENTO

Prima sezione civile

Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berruti, pronuncia ex art. 44 c.p.c. e 279 c.p.c. la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n 2879 R.G. Cont. anno 2021

VERTENTE TRA

Parte_1 (c.f. *P.IVA_1*) in persone del Sindaco
p.t.

Rappresentato e difeso dall'avv. MAUTONE SABRINA giusta procura
in atti

-attore-

contro

Controparte_1 (c.f. *C.F._1*)
Rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREOTTOLA FRANCESCO giusta
procura in atti

-convenuto-

Controparte_2 (c.f. *C.F._2*)

Parte_2 (c.f. *C.F._3*)

Parte_3 (c.f. *C.F._4*)

rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Albanese e Marino
Ferriero congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti

-convenuti-

Controparte_3 (*C.F._5*)

Controparte_4 (*C.F._6*)

Controparte_5 (*C.F._7*)

Controparte_6 (*C.F._8*)

Controparte_7 (*C.F._9*)

rappresentati e difesi, giusta procura in atti dagli avvocati Giuseppe Lanocita e Francesco Lanocita

-convenuti-

Controparte_8 (C.F. *C.F._10*)

Rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi De Martino giusta procura in calce alla comparsa

-convenuto-

OGGETTO: incompetenza per l'operatività tra le parti di clausola compromissoria istitutiva di arbitrato rituale.

IN FATTO E IN DIRITTO

Il *Parte_1* ha adito il Tribunale di Benevento al fine di ottenere la condanna dei convenuti, in solido, al pagamento della somma di €. 178.829,86 oltre interessi, a titolo di rimborso per i maggiori oneri sostenuti dal *Pt_1* nella procedura di esproprio delle aree oggetto del Piano di Edilizia Economica Popolare e concesse in diritto di superficie "ad aedificandum" alla società cooperativa Achille Grandi, giusta convenzione del 10 aprile 1996.

Ha dedotto a sostegno delle proprie pretese che:

-con Convenzione del 10 aprile 1996 il Comune di *Parte_1* aveva concesso alla *Parte_4* il diritto di superficie "ad aedificandum" su un'area di terreno sita in Fontanarosa (AV) per la realizzazione di 10 alloggi che inizialmente si era convenuto di assegnare in locazione ai propri soci ma che, successivamente, -previa nuova convenzione- erano stati loro assegnati in proprietà;

-che con deliberazione del 30 giugno 1997, il Comune di *Parte_1* aveva fissato le indennità di esproprio e di occupazione da corrispondere alle ditte proprietarie dei terreni espropriati, il cui onere era a totale carico della *[...]*

Parte_4 ;

-che una delle ditte espropriate- la ditta *Parte_5* non aveva accettato l'indennità provvisoria di esproprio nè quella di occupazione determinata dall'Ente, convenendolo in giudizio onde veder riconosciuto ed accertato il proprio diritto al risarcimento del danno da irreversibile trasformazione delle aree, altresì reclamando il danno per il deprezzamento del fondo residuo di sua proprietà;

-che nel corso di quel giudizio, la domanda era stata riformulata con la richiesta di determinazione della giusta indennità di espropriazione dei terreni dell'istante, di condanna di controparte al pagamento della giusta indennità espropriativa, dell'indennità di occupazione temporanea nonché dell'indennizzo dovuto per i fondi residui non espropriati e di fatti inutilizzabili dall'istante;

-che all'esito del giudizio, il *Parte_1* era stato condannato anche alla luce della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 5013/2017, al pagamento della somma di € 13.412,04 oltre interessi, a titolo di occupazione legittima, della somma di € 92.532,00 oltre interessi legali a titolo di indennità di esproprio e di € 28.346,40 per spese legali relativamente ai vari giudizi instauratisi nel corso del tempo;

-che in esecuzione del provvedimento della Corte d'Appello, il *Parte_1* aveva riconosciuto un debito fuori bilancio per €. 159.011,82 a titolo di indennità di esproprio in favore della sig.ra *Parte_5* ;

-che in base alla convenzione stipulata tra il *Pt_1* e la *Parte_4* quest'ultima si era impegnata ad anticipare le indennità di esproprio, quale corrispettivo del diritto di superficie, ed aveva altresì ricevuto una delega all'esproprio, obbligo peraltro sancito anche dalla normativa di settore, in particolare dagli articoli 27 e 35 della legge 865/1971;

-che risultava che la società cooperativa era stata cancellata ed estinta in data 7 febbraio 2019;

-che pertanto il **Pt_1** doveva agire in rivalsa/regresso nei confronti dei soci della società cooperativa, successori della stessa tenuto conto della sua estinzione anticipata, essendo gli stessi subentrati nella sua posizione con conseguente obbligo di rispondere in solido della domanda di rivalsa formulata dal **Pt_1** creditore.

Controparte_1 nel costituirsi in giudizio ha chiesto, in via preliminare, la declaratoria di incompetenza, deducendo l'esistenza nella convenzione tra il **Pt_1** e la società cooperativa, di clausola compromissoria per cui le controversie "in materia dei diritti e degli obblighi derivanti dalla convenzione" dovevano essere sottoposte alla decisione di un collegio arbitrale di tre membri; ha comunque dedotto l'infondatezza della domanda in fatto e in diritto, stante sia la responsabilità del **Pt_1** per non aver mai comunicato ai convenuti le vicende giudiziarie susseguitesì e stante comunque la mancata prova dell'esborso degli importi richiesti.

Anche **Controparte_2**, **Parte_2** e **Parte_3** hanno eccepito l'incompetenza del Giudice ordinario per l'esistenza della clausola compromissoria e nel merito rappresentato l'infondatezza della domanda, stante la mancata prova della corresponsione, per intero, delle somme di cui alla domanda di rivalsa e la esclusiva responsabilità e colpa dell'Ente espropriante in relazione ai fatti di cui è causa.

Controparte_3, **Controparte_9**, **[...]**, **Controparte_6** e **Controparte_7** si sono associati alla eccezione relativa all'esistenza di clausola compromissoria e, nel caso di sua infondatezza, di rigetto nel merito della domanda attorea per la sua genericità ed indeterminatezza sollevando altresì, sempre in via subordinata, rispetto alla preliminare eccezione di incompetenza del tribunale,

eccezione riconvenzionale per i danni da loro subiti a causa dell'illegitto esercizio del potere amministrativo in violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede.

Controparte_8 ha chiesto di verificare l'esistenza della clausola arbitrale, con conseguente inammissibilità della domanda e ha poi eccepito il suo difetto di legittimazione passiva non solo per aver trasferito a terzi, nel 2013 in forza di atto di compravendita il diritto di superficie/proprietà sull'immobile, ma anche perché la *Parte_4* aveva natura di cooperativa a responsabilità limitata cosicché, doveva rispondere delle obbligazioni solo con il suo patrimonio.

Occorre in via preliminare, ed in applicazione del principio della ragione più liquida, esaminare l'eccezione preliminare relativa all'incompetenza del Tribunale/ improponibilità della domanda per essere stata la controversia in essere tra le parti deferita ad arbitri, tempestivamente proposta da tutti i convenuti costituiti.

Occorre premettere, per una corretta disamina della questione, che il *Parte_1* ha agito in giudizio nei confronti dei soci della società cooperativa Achille Grandi in qualità di successori della società cooperativa, deducendo che la stessa era stata posta in liquidazione ed estinta con provvedimento del 7 febbraio 2019 con conseguente obbligo dei soci di rispondere delle obbligazioni in capo ad essa gravanti.

Dalla visura della camera di Commercio storica della detta società si evince che la stessa è stata cancellata dal registro delle imprese in data 7 febbraio 2019 e ha cessato la sua attività in data 28 dicembre 2018.

Il *Pt_1* in particolare ha esercitato nei loro confronti azione di restituzione di somme indebitamente corrisposte per pagamento di somme relative ad indennità di esproprio, fondando l'obbligazione restitutoria dei soci, quali successori a titolo particolare della società, sull'obbligo espressamente assunto

dalla cooperativa con la convenzione, di anticipare l'indennità di esproprio.

Ai soci della detta cooperativa -convenuti in giudizio in quanto successori della detta società, per rispondere di un debito della stessa- deve essere applicata la Convenzione stipulata in data 10 aprile 1996 tra il *Parte_I* e la Cooperativa "Achille Grandi" Edilizia S.r.l., in applicazione del principio di cui all'art. 1372 c.c..

L'art. 21 della detta convenzione stabiliva che : "se dovessero insorgere controversie in materia di diritti e degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, *la risoluzione delle eventuali controversie sarà sottoposta alla* decisione di un collegio arbitrale". La convenzione prevedeva che lo stesso fosse costituito da tre membri, designati uno da ciascuna delle parti e l'altro di comune accordo ovvero, in difetto di accordo, dal Presidente della Corte di Appello di Napoli, stabilendo altresì che "il collegio avrà sede presso il presidente, deciderà secondo equità, con la più ampia libertà di forma".

Dalla lettura appare evidente che le parti si sono impegnate a non ricorrere al giudice per risolvere le controversie nascenti dalla convenzione bensì a rivolgersi ad un Collegio arbitrale, specificamente disciplinato in ordine alla sua composizione.

Deve ritenersi che, in assenza di elementi decisivi per escluderlo, la detta clausola sia istitutiva di arbitrato rituale.

Al riguardo si richiama la sentenza della Cassazione civile 21059/2019 che ha chiarito che in tema di interpretazione del patto compromissorio, anche con riferimento alla disciplina applicabile prima della introduzione dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile a opera del decreto legislativo n. 40 del 2006, al fine di distinguere tra arbitrato rituale o irrituale, occorre interpretare la clausola compromissoria con riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti

ed al comportamento complessivo delle stesse, senza che il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell'arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell'irritualità dell'arbitrato; la Corte di Cassazione ha in particolare chiarito che l'eventuale permanente dubbio sull'interpretazione dell'effettiva volontà dei contraenti va risolto nel senso della ritualità dell'arbitrato, tenuto conto della natura eccezionale della deroga alla norma per cui il lodo ha efficacia di sentenza giudiziaria, in assenza di elementi certi per ritenere che l'arbitrato sia stato previsto come strumento di composizione amichevole riconducibile alla stessa volontà delle parti. Al riguardo appare necessario sottolineare che il caso preso in considerazione dalla Cassazione nella sentenza indicata era analogo a quello di cui è causa, in quanto la clausola compromissoria prevedeva che gli arbitri avrebbero deciso senza formalità di rito e secondo equità; le dette espressioni, nella citata sentenza sono state ritenute inidonee, da sole, a sciogliere il dubbio in favore dell'arbitrato irrituale.

Laddove sia stato adito erroneamente adito il Tribunale, in quanto la causa avrebbe dovuto essere deferita ad arbitri, avendo le parti previsto un arbitrato rituale, deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale a favore del collegio arbitrare, dinanzi al quale il processo potrà essere riassunto, nei termini di legge (sul punto cfr. *ex multis* Cass. 17908/2014). Competerà a quest'ultimo, in particolare, l'accertamento della sussistenza dei presupposti e dei limiti entro i quali i soci della cooperativa possono essere chiamati a rispondere dei debiti della stessa, ormai estinta.

Ne consegue pertanto che l'eccezione di incompetenza tempestivamente sollevata dalle parti convenute è fondata.

Alla luce di quanto disposto dall'art. 44 c.p.c. e 279 c.p.c. il presente provvedimento ha la forma dell'ordinanza.

Stante la complessità delle questioni giuridiche affrontate con la presente ordinanza, la novità delle questioni e la peculiarità del caso concreto, si ritiene di dover compensare nella misura della metà le spese di lite. Per la restante quota della metà le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate, nella misura minima, in base alla domanda, nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Benevento in persona del giudice dott.ssa Serena Berruti, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

1. Dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Benevento in favore del collegio arbitrale di cui all'art. 21 della Convenzione stipulata in data 10 aprile 1996 tra il *Parte_1* e la società cooperativa "Achille Grandi" Edilizia S.r.l., dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge;
2. Compensa per metà le spese di lite; condanna il *Pt_1* a rifondere la residua parte delle spese di lite che liquida, già operato il dimezzamento, nella misura di € 3526,00 a favore di *Controparte_1* con attribuzione a favore del difensore; nella misura di € 3546,00 a favore di *Controparte_2* [...] *Parte_2* e *Parte_3* nella misura di € 3546,00 a favore di *Controparte_3* *Controparte_4* [...] *Controparte_5* *Controparte_6* *Controparte_7* [...] con attribuzione a favore dei loro difensori; nella misura di € 3546,00 a favore di *Controparte_8*

Si comunichi.

Benevento, 16 febbraio 2026

Il Giudice
Serena Berruti